



Corso Vittorio Emanuele 64 – 33170 Pordenone
PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it
Codice Fiscale: 80002150938
Partita IVA: 00081570939

www.serviziosocialecomunipn.it
Telefono: 0434.392.611
Fax: 0434.392.634

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO AD UNO PSICOLOGO PER PRESTAZIONI INTEGRATE CON IL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI A FAVORE DEI CITTADINI DELL'AMBITO TERRITORIALE "NONCELLO" (PORDENONE, CORDENONS, PORCIA, ROVEREDO IN PIANO, SAN QUIRINO, ZOPPOLA)

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ**

Vista la L. R. 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" che prevede:

- all'art. 2, comma 2, che "La Regione e gli enti locali, in attuazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione, garantiscono l'insieme dei diritti e delle opportunità volte allo sviluppo e al benessere dei singoli e delle comunità e assicurano il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie"
- all'art. 5, comma 1, che le persone fruiscono delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali (ampiamente intesi, comprensivi dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari) in relazione alla valutazione professionale del bisogno e alla facoltà di scelta individuale
- all'art. 5, comma 2, che "per garantire l'integrazione degli interventi e la continuità assistenziale, nonché la fruizione appropriata e condivisa delle prestazioni e dei servizi, è predisposto un progetto assistenziale individualizzato, definito d'intesa con la persona destinataria degli interventi ovvero con i suoi familiari, rappresentanti, tutori o amministratori di sostegno"
- all'art. 5, comma 3, lettera b), che il Servizio sociale dei Comuni, in raccordo con i distretti sanitari, attua forme di accesso unitario ai servizi del sistema integrato, al fine di assicurare la valutazione multidimensionale del bisogno, eventualmente in forma integrata;
- all'art. 6, comma 1, che il sistema integrato fornisce risposte omogenee sul territorio regionale attraverso interventi che comprendono anche: misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio, anche attraverso il sostegno all'assistenza familiare e l'offerta semiresidenziale e residenziale temporanea; interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari; il sostegno socioeducativo nelle situazioni di disagio sociale, l'informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire l'accesso e la fruizione dei servizi e lo sviluppo di forme di auto-mutuo aiuto;
- all'art.10, comma 1, che i Comuni sono titolari della funzione di programmazione locale del sistema integrato, delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione del sistema locale di interventi e servizi sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla vigente normativa statale e regionale e in particolare, fra l'altro, garantiscono l'erogazione dei servizi e delle prestazioni facenti parte del sistema integrato;

Considerato che:

- il Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito territoriale "Noncello" (Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola) (*di seguito denominato anche SSC*) è impegnato

nella realizzazione di interventi di aiuto e di sostegno nei confronti di minori, famiglie, persone con disabilità, anziani e loro caregiver, che si trovano in situazioni di disagio;

- è necessario dotare il SSC, nella progettazione e nella realizzazione dei suddetti interventi, e in un'ottica di operatività multidisciplinare, della collaborazione di uno psicologo esperto in grado di fornire una più ampia lettura dei bisogni e delle situazioni di disagio presenti sul territorio, al fine di favorire risposte concrete di sostegno più adeguate ed efficaci, tenendo contestualmente conto degli aspetti sociali e psicologici implicati in tale processo.

Preso atto che la "Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Noncello e atto di delega della gestione al Comune di Pordenone, come previsto dagli articoli 18 e 19 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6", all'art. 12 prevede, tra l'altro:

- che al personale del SSC vengono assicurate costanti attività di formazione e in particolare viene garantita in modo continuo e permanente l'attività di supervisione professionale finalizzata al rafforzamento delle buone prassi e del ruolo, nonché al supporto e alla cura della qualità degli aspetti relazionali ed articolata per aree di intervento conformi al modello organizzativo;
- che la Pianta Organica Aggiuntiva verrà sviluppata tenendo presente obiettivi di multidisciplinarietà e multiprofessionalità al fine di rendere sempre più efficaci e completi i servizi rivolti all'utenza;

Preso atto che l'Assemblea dei Sindaci, con deliberazione n. 10 del 15.06.2020 - successivamente ratificata e fatta propria dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 134 del 23.06.2020 - ha autorizzato, tra l'altro, l'indizione di selezione pubblica mediante procedura di valutazione comparativa per il conferimento di incarico professionale ad uno psicologo, demandando al Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni Noncello l'adozione degli atti conseguenti

Verificata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente per svolgere le attività oggetto del presente Avviso

Visti:

- il D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e in particolare l'articolo 7, comma 6, e l'articolo 38;
- il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174. "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
- il "Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" come integrato con la regolamentazione dell'"Affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o ricerca, ovvero di consulenza a soggetti estranei al Comune" approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 262 del 10.11.2008;

Tutto ciò premesso, e in esecuzione di propria determinazione n. cron. 3081 del 30.11.2020, esecutiva il 30.11.2020

rende noto

che è indetta una selezione pubblica mediante procedura di valutazione comparativa per il conferimento dell'incarico professionale con contratto di lavoro autonomo ad uno psicologo per prestazioni integrate con il Servizio Sociale dei Comuni a favore dei cittadini dell'ambito territoriale "Noncello" (Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola).

1. ENTE PROCEDENTE

Ente procedente è il Comune di Pordenone, in qualità di Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale "Noncello" (Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano, San Quirino e Zoppola).

2. OGGETTO E DURATA DELL'INCARICO

Il professionista incaricato dovrà svolgere **in via principale** le seguenti attività (nel paragrafo 6. "Requisiti per partecipare alla selezione" e nel paragrafo 7. "Modalità e criteri di valutazione; affidamento incarico" del presente Avviso, tali attività sono denominate "**attività principali**"):

- Progettazione, realizzazione e supervisione tecnica di iniziative e interventi di prevenzione del disagio psico-sociale in ambito familiare, scolastico ed educativo;
- Formazione e sostegno alla genitorialità, con realizzazione di interventi individuali di orientamento, valutazione e sostegno psicologico a favore di tutta la casistica minorile in carico al SSC (Famiglie, Genitori, Bambini e Adolescenti);
- Affiancamento degli operatori del Servizio Sociale dei Comuni nell'attività di valutazione delle situazioni di minori e famiglie rispetto all'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria;
- Partecipazione all'Unità di Valutazione Minori e Famiglie;
- Affiancamento degli operatori del SSC nelle situazioni affidate dall'Autorità Giudiziaria al SSC.
- Attività di prevenzione del disagio anche attraverso l'intervento diretto (colloqui individuali e/o di gruppo) in favore dei cittadini immigrati.

Potranno essere previste, **secondariamente**, anche le seguenti attività (nel paragrafo 7. "Modalità e criteri di valutazione; affidamento incarico" del presente Avviso, tali attività sono denominate "**attività secondarie**"):

- Sostegno e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la permanenza delle persone anziane a domicilio;
- Sostegno alle persone anziane tenendo conto delle implicazioni psicologiche del processo di invecchiamento e della rappresentazione sociale dell'anziano;
- Formazione e sostegno - anche con lavoro in gruppo - di caregiver di persone anziane /non autosufficienti/ con disabilità';
- Valorizzazione e sostegno della famiglia e delle responsabilità famigliari lungo tutto il ciclo di vita delle persone con disabilità';
- Valorizzazione della famiglia come risorsa comunitaria nello svolgimento delle sue funzioni sociali in particolare nei rapporti di solidarietà e nello scambio generazionale;
- Promozione e realizzazione, in collaborazione con il SSC, di studi e ricerche sulle condizioni di benessere (aspettative e bisogni), sull'efficacia degli interventi e su tematiche psicologiche e sociali.

L'incarico avrà durata di anni 3 a decorrere orientativamente dal mese di dicembre 2020 (e comunque non prima della sottoscrizione del relativo contratto).

La procedura di valutazione comparativa, basata su curriculum vitae, darà luogo alla formulazione di una graduatoria valida n. 3 anni dalla sua approvazione.

La graduatoria potrà essere utilizzata per la sostituzione del professionista incaricato, in caso di rinuncia, revoca dell'incarico o risoluzione del contratto per qualsiasi motivo. L'inserimento nella

graduatoria non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da parte del Comune di Pordenone.

Qualora si verificassero ulteriori necessità, l'Amministrazione potrà utilizzare la graduatoria al fine di affidare ulteriori incarichi della medesima tipologia, anche per periodi ridotti, con scorrimento a partire dalla prima posizione utile successiva ai nominativi cui è già stato conferito un incarico.

Sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso e per il trattamento sul lavoro ai sensi della normativa vigente.

Trattandosi di incarico avente ad oggetto servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 non ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI e gli oneri per la sicurezza per contenere i rischi interferenziali sono nulli.

3. FORMA CONTRATTUALE E INCOMPATIBILITA'

L'incarico sarà regolato da apposito contratto tra le parti e non darà luogo a un rapporto di lavoro dipendente.

Si tratta di un incarico professionale di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01 e s.m.i. avente ad oggetto prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile, nei quali l'opera o il servizio vengono compiuti prevalentemente con il lavoro personale del contraente.

Il professionista incaricato svolgerà la propria attività autonomamente, senza alcun vincolo di subordinazione con il Comune di Pordenone, fermi restando i momenti di raccordo con la struttura istituzionale di riferimento.

L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione del professionista le informazioni in suo possesso inerenti l'incarico.

All'ampia discrezionalità dell'incaricato, che opererà in conformità ai principi della sua deontologia professionale, alla sua scienza e coscienza, nel rispetto della dignità personale dei soggetti coinvolti, sono demandate tutte le modalità tecniche di esecuzione dell'incarico, per il raggiungimento del miglior risultato possibile, in un'ottica di collaborazione con le figure preposte dall'Amministrazione.

Il professionista incaricato si impegna, per tutta la durata del contratto, a non assumere incarichi comportanti situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con il Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale Noncello.

4. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico si svolgerà prevalentemente presso la sede del Servizio Sociale dei Comuni sita a Pordenone in Piazzetta Calderari 2 e/o presso le altre sedi del SSC, nonché presso sedi di altri servizi pubblici che collaborano con il SSC, presso strutture di accoglienza, Tribunali, Azienda per l'Assistenza Sanitaria, strutture educative per minori, e presso abitazioni private.

È altresì prevista la consultazione telefonica e per via telematica.

L'incarico si svolgerà comunque secondo forme di presenza e di interlocuzione compatibili con la normativa per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore durante l'incarico stesso.

L'articolazione delle attività, orari e giornate di lavoro, nel rispetto dell'autonomia professionale dell'incaricato, sarà concertata con le figure preposte dall'Amministrazione.

5. CORRISPETTIVO PER L'INCARICO

Il corrispettivo orario per l'incarico in oggetto, tenuto conto delle attività da svolgere e del tariffario di categoria, è stabilito in € 40,00 - oltre IVA di legge se e in quanto dovuta - comprensivi di trattenute

di legge dovute e di qualsiasi ulteriore onere a carico delle parti (cassa previdenziale, assicurazioni, tasse, spese, spese generali, etc.), in modo che null'altro potrà essere posto a carico del Comune.

Per lo svolgimento delle attività oggetto dell'incarico il corrispettivo lordo massimo erogabile dall'Amministrazione è stabilito in **€ 23.000,00 annui, IVA inclusa** e onnicomprensivi come sopra specificato, e potranno essere effettuate prestazioni fino al raggiungimento di tale importo massimo. Non sono previsti rimborsi spese.

Il corrispettivo sarà liquidato mensilmente su presentazione di regolare fattura corredata da una relazione sulle prestazioni rese nel mese di riferimento contenente anche il riepilogo delle ore svolte. Il Comune provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa e della relazione sopra indicata, previo accertamento dell'effettivo e corretto svolgimento dell'incarico, e previo accertamento della regolare posizione contributiva dell'incaricato nei confronti del proprio Ente previdenziale.

6. REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE

Per partecipare alla selezione i candidati devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata
- essere cittadino italiano e godere dei diritti civili e politici (*oppure*, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.: essere cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea e godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza; *oppure* essere familiare di cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea e essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; *oppure* essere cittadino di Paese Terzo titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo *oppure* titolare dello status di rifugiato oppure titolare dello status di protezione sussidiaria);
- essere in possesso di: diploma di Laurea in Psicologia o Laurea magistrale in Psicologia della classe LM-51 (D.M. 270/2004) o laurea specialistica in Psicologia della classe 58/S (D.M. 509/99). I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno indicare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento che ne dichiara l'equipollenza a uno dei titoli di studio italiani sopra riportati, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001;
- abilitazione all'esercizio della professione di psicologo ed iscrizione all'Albo Professionale degli Psicologi – Sezione A **da almeno 60 mesi consecutivi alla data di pubblicazione** del presente Avviso;
- Aver svolto incarichi per mansioni attinenti alla qualifica professionale di psicologo e il cui oggetto è riconducibile ad una o più delle "attività principali" indicate al paragrafo 2. del presente Avviso, per un periodo complessivo di **almeno 60 mesi alla data di pubblicazione** del presente Avviso (*a tal fine si sommano i periodi svolti di ciascun incarico, anche se sovrapposti; non sono prese in considerazione le esperienze e/o prestazioni nel campo del volontariato*)
- possesso di partita IVA;
- insussistenza di inibizione, per legge o per provvedimento giudiziario o disciplinare, all'esercizio della libera professione;
- non trovarsi in alcuna delle cause che impediscono di contrarre con la pubblica amministrazione, anche ai sensi dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto compatibile;
- non aver subito condanne che incidano sulla condotta morale e/o professionale per lo svolgimento delle attività di cui alla presente procedura (ad insindacabile giudizio del Comune);

- non avere riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, non essere destinatari di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori
- non essere pubblico impiegato o essere pubblico impiegato autorizzato all'esercizio della libera professione.

Nell'elencazione dei requisiti di cui sopra, con il termine **"mese"** si intende un periodo di 30 giorni.

L'Amministrazione si riserva di procedere a controlli sulle dichiarazioni rese dal partecipante e, qualora emergesse la non veridicità delle stesse, si procederà ai sensi di legge.

7. MODALITA' E CRITERI DI VALUTAZIONE; AFFIDAMENTO INCARICO

La selezione delle candidature sarà effettuata da parte di apposita Commissione nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, mediante valutazione comparativa dei curricula presentati, che dovranno contenere informazioni idonee a consentire la piena valutazione degli elementi indicati alle voci A), B), C), D), E) di seguito riportate nel presente paragrafo.

Ad ogni curriculum valutabile verrà attribuito un punteggio complessivo massimo di 100 PUNTI secondo le modalità che seguono:

A) TITOLI DI STUDIO: fino ad un massimo di PUNTI 10:

- a. per votazione conseguita per la laurea richiesta nel presente Avviso quale requisito di partecipazione (*massimo punti 4*):

da 107 a 110 e lode	punti	4
da 101 a 106	punti	3
da 96 a 100	punti	2
da 90 a 95	punti	1
inferiore a 90	punti	0

- b. per Specializzazione in Psicoterapia (*massimo punti 6*):

In Psicoterapia familiare	punti	6
In Psicoterapia Transculturale	punti	6
Altre scuole di Psicoterapia	punti	5

B) ESPERIENZA LAVORATIVA maturata alla data di pubblicazione del presente Avviso: fino ad un massimo di PUNTI 60:

- a. Aver svolto incarichi per mansioni attinenti alla qualifica professionale di psicologo e il cui oggetto è **riconducibile ad una o più delle "attività principali"** indicate al paragrafo 2. del presente Avviso: saranno attribuiti PUNTI 0,50 per ogni mese svolto di incarico **oltre i 60 mesi** alla data di pubblicazione del presente Avviso (*a tal fine si sommano i periodi svolti di ciascun incarico, anche se sovrapposti*), fino ad un massimo di punti 36. Non saranno valutate esperienze e/o prestazioni nel campo del volontariato.

- b. Aver svolto incarichi per mansioni attinenti alla qualifica professionale di psicologo e il cui oggetto è **riconducibile ad una o più delle "attività secondarie"** indicate al

paragrafo 2. del presente Avviso”: saranno attribuiti PUNTI 0,40 per ogni mese svolto di incarico alla data di pubblicazione del presente Avviso (*a tal fine si sommano i periodi svolti di ciascun incarico, anche se sovrapposti*), fino ad un massimo di punti 24. Non saranno valutate esperienze e/o prestazioni nel campo del volontariato.

C) ESPERIENZA MATURATA NEL RAPPORTO CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MINORILE:
fino ad un massimo di PUNTI 6:

- a. consulenza tecnica d'ufficio: punti 0,5 per ogni incarico, fino ad un massimo di punti 3.
- b. attività come giudice onorario: punti 0,5 per ogni anno intero di attività, fino ad un massimo di punti 3.

D) ESPERIENZE di perfezionamento/aggiornamento professionale relativo alla figura di psicologo in merito alle materie afferenti all'incarico oggetto del presente Avviso: fino ad un massimo di PUNTI 14.

Saranno attribuiti PUNTI 2 per ogni esperienza di almeno 6 ore, fino a un massimo di punti 14. Restano esclusi dalla presente valutazione i tirocini obbligatori post-lauream.

E) PUBBLICAZIONI di propri lavori attinenti alla professionalità di psicologo in ambito psicologico/educativo: fino ad un massimo di PUNTI 10.

Saranno prese in considerazione le pubblicazioni in qualità di autore o coautore (*per ogni pubblicazione saranno attribuiti PUNTI 2, fino a un massimo di punti 10*).

Nella specificazione degli elementi di valutazione sopra riportata, con il termine **“mese”** si intende un periodo di 30 giorni.

I punteggi potranno essere attribuiti solo se gli elementi oggetto di valutazione risultano chiaramente rilevabili dal curriculum. Il curriculum dovrà pertanto riportare in maniera dettagliata le informazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi con riferimento agli elementi di valutazione descritti nel presente paragrafo (ad esempio: tipologia di titoli e abilitazioni acquisiti e date di acquisizione, contenuti/tipologia delle esperienze e delle attività svolte con indicazione di data di inizio e data di fine, degli enti committenti e dei relativi sedi/recapiti, data/durata oraria/contenuto delle esperienze di perfezionamento/aggiornamento professionale, oggetto di propri lavori pubblicati, con indicazione degli estremi della pubblicazione,...).

In caso di dubbi che dovessero sorgere nel corso della valutazione dei documenti presentati dai candidati, la Commissione potrà invitare gli stessi a fornire chiarimenti; in difetto, la Commissione si riserva di non attribuire punteggio.

Al termine delle operazioni sarà formata una graduatoria secondo l'ordine decrescente dei punteggi complessivi attribuiti a ciascun candidato in base alle modalità sopra riportate. In caso di parità di punteggio complessivo tra candidati, sarà data precedenza nella graduatoria al candidato più giovane di età.

L'incarico sarà attribuito al candidato collocato nella prima posizione della graduatoria, che sarà invitato alla sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico d'opera libero professionale.

Con la sottoscrizione del contratto, l'incaricato si obbliga ad assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che avessero a derivare per qualsiasi motivo - anche per causa di forza maggiore - a persone e/o cose derivanti dall'espletamento del servizio o dalle prestazioni inerenti comunque l'incarico di cui trattasi, tenendo sollevata l'Amministrazione da

ogni conseguenza diretta o indiretta; a tal fine, prima della sottoscrizione del contratto, deve presentare all'Amministrazione copia di specifica **polizza di Responsabilità Civile Professionale** stipulata con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RC e regolarmente in vigore alla data della sottoscrizione del contratto, avente per oggetto e richiamante espressamente nella "Descrizione del rischio" il medesimo oggetto dell'incarico di cui al presente Avviso, per un massimale unico e per sinistro non inferiore a €. 1.500.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell'incarico. La polizza dovrà inoltre espressamente prevedere la garanzia postuma minima di anni 2. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'incaricato dimostra l'esistenza di una polizza analoga e avente le medesime caratteristiche sopra indicate.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono poste a carico dell'incaricato.

L'Amministrazione si riserva:

- di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di un solo candidato in graduatoria;
- di non procedere all'affidamento dell'incarico ovvero, per sopraggiunte ragioni di opportunità organizzativa o nel caso in cui nessuna candidatura risulti in possesso dei requisiti per accedere alla selezione, di sospendere o di indire una nuova procedura comparativa.

La graduatoria sarà valida n. 3 anni dalla sua approvazione.

La graduatoria potrà essere utilizzata per la sostituzione del professionista incaricato, in caso di rinuncia, revoca dell'incarico o risoluzione del contratto per qualsiasi motivo. L'inserimento nella graduatoria non genera in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da parte del Comune di Pordenone.

Qualora si verificassero ulteriori necessità, l'Amministrazione potrà scorrere la graduatoria al fine di affidare ulteriori incarichi della medesima tipologia, anche per periodi ridotti, con scorrimento a partire dalla prima posizione utile successiva ai nominativi cui è già stato conferito un incarico.

8. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La **domanda di partecipazione** alla procedura di selezione – che dovrà attestare tra l'altro il possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel paragrafo 6. del presente Avviso e dovrà avere i contenuti riportati nello schema di cui all'Allegato A "*Fac-simile Domanda di partecipazione*" - è resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,.

La domanda di partecipazione deve essere datata e sottoscritta, e deve essere corredata obbligatoriamente dal curriculum vitae in formato europeo - anch'esso datato e sottoscritto - e dalla copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (se l'istante è cittadino extracomunitario, alla domanda dovrà essere allegata anche copia del titolo di soggiorno). L'invio di copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore non è obbligatorio se la domanda e il curriculum allegato sono resi secondo le modalità di cui all'art. 65, comma 1, lettere a), b), c-bis) del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e richiamate successivamente nel presente paragrafo 8.

La domanda di partecipazione e il curriculum allegato dovranno contenere tutte le informazioni necessarie per una completa valutazione dei requisiti richiesti e per l'assegnazione dei punteggi previsti.

I candidati sono invitati a redigere la domanda di partecipazione utilizzando lo schema di cui all'Allegato A "*Fac-simile Domanda di partecipazione*".

Nella domanda di partecipazione il candidato si impegna, in caso di affidamento dell'incarico, a:

- sottoscrivere il disciplinare d'incarico entro i termini richiesti dall'Amministrazione, secondo le indicazioni già espresse nel presente Avviso, di cui dichiara di avere piena ed integrale conoscenza. Con l'accettazione dell'incarico dichiara di avere le capacità tecniche ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione delle obbligazioni richieste dall'Amministrazione;
- assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che avessero a derivare per qualsiasi motivo - anche per causa di forza maggiore - a persone e/o cose derivanti dall'espletamento del servizio o dalle prestazioni inerenti comunque l'incarico di cui trattasi, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta; a tal fine si impegna a presentare all'Amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto, copia di idonea polizza di Responsabilità Civile Professionale secondo le prescrizioni contenute nel paragrafo 7 del presente Avviso;
- presentare, su richiesta dell'Amministrazione, i documenti a comprova delle dichiarazioni rese con la presentazione della domanda di partecipazione;
- accettare e rispettare, in applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, articolo 2, comma 3, e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giunta n. 51/2014, reperibile nel sito del Comune di Pordenone, gli obblighi di condotta ivi previsti, per quanto compatibili.

Il Curriculum vitae allegato alla domanda, redatto in formato europeo e debitamente datato e sottoscritto, dovrà contenere esplicita e articolata descrizione dei titoli acquisiti, delle esperienze e delle attività svolte, delle esperienze di perfezionamento/aggiornamento professionale, delle pubblicazioni di propri lavori, e comunque dovrà riportare le informazioni che consentano l'attribuzione dei punteggi con riferimento agli elementi di valutazione specificati nel paragrafo 7 del presente Avviso.

La domanda con relativi allegati dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.pordenone@certgov.fvg.it.

Nell'oggetto della e-mail deve essere riportata la seguente dicitura **“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PER INCARICO A PSICOLOGO PER IL SSC NONCELLO”**.

La domanda di partecipazione con relativi allegati dovrà pervenire **entro le ore 10.00 del giorno 16 dicembre 2020** (farà fede la data e l'ora della ricevuta di avvenuta accettazione rilasciata dal gestore del sistema).

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire oltre tale termine.

Trattandosi di trasmissione per via telematica, ai sensi dell'art. 38, commi 1,2,3, del DPR 445/2000, le domande di partecipazione e i curricula allegati saranno considerati validi se resi secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii, e quindi:

- se sottoscritti mediante una delle forme di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 82/2005 (in base all'art. 20, comma 1-bis del D.Lgs. 82/2005, *“Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”*) (art. 65, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 82/2005);

- ovvero quando l'istante/dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi (*art. 65, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 82/2005*);
- ovvero se sottoscritti e presentati unitamente alla copia del documento d'identità del sottoscrittore (*art. 65, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 82/2005*);
- ovvero se trasmessi dall'istante/dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater del D.Lgs. 82/2005 ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, di assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma 1-ter, del D.Lgs. 82/2005 (*art. 65, comma 1, lettera c-bis) del D.Lgs. 82/2005*).

L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dell'indirizzo da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo e/o altri recapiti indicati nella domanda, né per eventuali disguidi comunque imputabili, di fatto, a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore né per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti al malfunzionamento della posta elettronica.

9. TRATTAMENTO DEI DATI

L'intestato ente locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nell'espletamento della presente procedura e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 13. e ss. Regolamento UE n. 679/2016, con la presente **informa che**:

- Il Titolare del trattamento è il Comune di Pordenone in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, 64, Tel. 0434392270 - Email: segreteria.sindaco@comune.pordenone.it, PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it;
- il Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore III Servizi alla Persona e alla Comunità;
- il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la società ONEMORE S.R.L.;
- I dati di contatto del DPO sono i seguenti: email dpo@gruppopk.com, tel. 0432.807545;
- Il trattamento dei dati personali conferiti per aderire al presente Avviso è finalizzato all'espletamento della procedura di selezione di cui al presente Avviso; i dati forniti saranno trattati anche successivamente, in caso di conferimento di incarico professionale, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo e potranno essere fatti oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- I destinatari dei dati oggetto del trattamento sono i dipendenti comunali deputati al procedimento, adeguatamente nominati e responsabilizzati, nonché i soggetti esterni in causa per le relative attività di controllo e verifica;
- I dati saranno trattati sia a mezzo di supporti cartacei che informatici e saranno conservati sino all'espletamento del contratto;
- L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 15 del GDPR 2016/679, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, cancellare, trasformare in forma anonima, limitare o bloccare i dati trattati in violazione di legge. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del titolare del trattamento.

Gli interessati sono infine liberi di fornire i dati personali richiesti dal Comune, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute, in particolare in relazione

alla valutazione dei requisiti di partecipazione, potrebbe comportare l'impossibilità della corretta gestione della procedura e/o l'esclusione dalla stessa.

L'accettazione della presente informativa, derivante dalla partecipazione alla procedura, costituisce espressione di libero, informato e inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte, ai sensi dell'art. 7 del GDPR 2016/679.

Il professionista individuato per l'incarico di cui al presente Avviso è obbligato a trattare i dati personali di cui prende conoscenza in virtù dei compiti conferitogli per i soli fini dell'espletamento dell'incarico stesso, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa - Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.) e Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per la parte ancora in vigore. L'incaricato dovrà fornire le garanzie di legge, quale responsabile del trattamento, sulle modalità di conservazione dei dati personali e sensibili cui prende conoscenza in virtù dell'espletamento delle proprie funzioni.

Il Comune di Pordenone, titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nelle attività connesse all'incarico di cui al presente Avviso, mediante separato accordo individua e nomina l'incaricato quale responsabile del trattamento dei dati personali che lo stesso tratterà per conto del titolare del trattamento, a soli fini contrattuali e a beneficio dello stesso titolare, nonché nel rispetto delle normative tutte vigenti e secondo quanto previsto nell'accordo stesso

10. PUBBLICITA'

Della presente procedura si dà adeguata pubblicità mediante avviso nel sito istituzionale del Comune di Pordenone (www.comune.pordenone.it) per un periodo di almeno 15 giorni consecutivi di calendario.

11. AVVIO DEL PROCEDIMENTO

La pubblicazione del presente Avviso costituisce a tutti gli effetti comunicazione di avvio del procedimento. Copia del presente Avviso, con i relativi allegati, è pubblicata nel sito istituzionale del Comune di Pordenone (www.comune.pordenone.it).

12. ESITO DELLA PROCEDURA

L'esito della procedura con relativa graduatoria verrà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Pordenone (www.comune.pordenone.it), nella sezione Bandi di gara e avvisi pubblici - Elenco scaduti ed esiti al seguente link: <https://www.comune.pordenone.it/it/comune/albo/bandi-avvisi/expired>, e tale pubblicazione costituirà notifica a tutti gli effetti per i partecipanti.

L'esito sarà altresì pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., si informa che il Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è la Dott.ssa Miralda Lisetto – Dirigente del Settore III "Servizi alla persona e alla Comunità" del Comune di Pordenone.

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono scrivere all'indirizzo di posta elettronica comune.pordenone@certgov.fvg.it oppure contattare il Settore III – Servizi alla Persona e alla Comunità (Mara Tosatto tel. 0434-392628; Elisa Spagnol tel. 0434-392650)

14. DISPOSIZIONI GENERALI

L'Amministrazione procederà al conferimento dell'incarico dando debita comunicazione al soggetto interessato. Qualora intervengano modifiche normative tra l'espletamento della procedura selettiva e la sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell'incarico tramite la formula contrattuale prevista dalla normativa vigente al momento della stipula. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di modificare, prorogare, nonché riaprire i termini ovvero revocare la presente procedura comparativa a suo insindacabile giudizio. L'Amministrazione infine si riserva la facoltà di non procedere o di procedere ad un affidamento parziale, a suo insindacabile giudizio, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei candidati. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa riferimento alle norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

La partecipazione alla selezione comporta implicitamente l'accettazione da parte dei partecipanti di tutte le condizioni previste dal presente Avviso e dalle norme regolamentari dell'Ente, ivi compreso il Codice di comportamento aziendale del Comune di Pordenone, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 28.02.2014 e reperibile nel sito istituzionale dell'Amministrazione comunale (www.comune.pordenone.it).


Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con D.P.R. 62/2013, e del "Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti" approvato con deliberazione giunta n. 51/2014, gli obblighi di condotta contenuti negli stessi sono estesi, per quanto, compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Stazione Appaltante.

15. ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO

Si allega al presente Avviso:

- Allegato A – "Fac -simile Domanda di partecipazione"

30/11/2020



F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE III
Dott.ssa Miralda Lisetto

ALLEGATO A –Fac- simile Domanda di partecipazione

Al Comune di Pordenone
Settore III
Corso Vittorio Emanuele II, 64
33170 - PORDENONE

comune.pordenone@certgov.fvg.it

OGGETTO: SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AD UNO PSICOLOGO PER PRESTAZIONI INTEGRATE CON IL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI A FAVORE DEI CITTADINI DELL'AMBITO TERRITORIALE "NONCELLO" (PORDENONE, CORDENONS, PORCIA, ROVEREDO IN PIANO, SAN QUIRINO, ZOPPOLA) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

Il sottoscritt _____, nat_ a _____ il
_____, residente a _____ in via
_____ n. civico _____, codice fiscale _____,
partita IVA _____

Visto l'Avviso Pubblico della selezione di cui all' oggetto (denominato di seguito anche "Avviso pubblico")

CHIEDE

di partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico in oggetto.

A tal fine,

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il sottoscritt decadrà, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata,

DICHIARA

1. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana scritta e parlata
2. (barrare **con una X** la casella del caso che ricorre):
 - di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici
 - di essere cittadino/a dello Stato membro dell'Unione Europea (indicare lo Stato) _____ e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza

di essere cittadino/a di Paese Terzo (*indicare quale*) _____ e familiare di cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

di essere cittadino/a di Paese Terzo (*indicare quale*) _____ titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

di essere titolare dello status di rifugiato oppure dello status di protezione sussidiaria

3. (*barrare con una X la casella del caso che ricorre*):

di essere in possesso della Laurea in _____ classe MIUR _____ conseguita presso l'Università di _____ in data _____, con la seguente votazione finale: _____

di essere in possesso della Laurea _____ conseguita presso l'Università di _____ **del seguente Stato estero** _____ in data _____, con la seguente votazione finale _____, riconosciuta equipollente alla laurea in _____ classe MIUR _____, prevista quale requisito di accesso alla selezione in oggetto, come da provvedimento n° _____ in data _____ emesso dall'Autorità _____, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001

4. di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e di essere iscritto all'Albo Professionale degli Psicologi – SEZIONE A – di _____ **da almeno 60 mesi consecutivi alla data di pubblicazione dell'Avviso** pubblico della selezione di cui all'oggetto (numero di iscrizione _____, data di iscrizione _____);

5. di aver svolto incarichi per mansioni attinenti alla qualifica professionale di psicologo e il cui oggetto è riconducibile ad una o più delle "**attività principali**" indicate al paragrafo 2. dell' Avviso pubblico della selezione di cui all'oggetto, per un periodo complessivo **di almeno 60 mesi alla data di pubblicazione dell'Avviso stesso**, intendendo per "mese" un periodo di 30 giorni (*a tal fine si sommano i periodi svolti di ciascun incarico, anche se sovrapposti; non devono essere indicati le esperienze e/o prestazioni nel campo del volontariato*), come risulta nel curriculum vitae allegato alla presente domanda di partecipazione e come di seguito riportato (*riportare gli incarichi, specificando per ciascuno di essi: data di inizio e data di fine, oggetto, tipologia, denominazione e sede dell'ente committente*):

precisando che gli incarichi sopra descritti non sono esperienze e/o prestazioni nel campo del volontariato;

6. di essere in possesso della seguente Partita IVA: _____
7. che non sussiste in capo al sottoscritto una inibizione, per legge o per provvedimento giudiziario o disciplinare, all'esercizio della libera professione;
8. di non trovarsi in alcuna delle cause che impediscono di contrarre con la pubblica amministrazione, anche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e e ss.mm.ii.. per quanto compatibile (*il testo dell'art. 80 è riportato in calce alla presente domanda*)
9. di non aver subito condanne che incidano sulla condotta morale e/o professionale per lo svolgimento delle attività di cui alla selezione in oggetto (*ad insindacabile giudizio del Comune*);
10. *in riferimento al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*, di non avere riportato condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, di non essere destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in relazione ai reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e/o a sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
11. (*barrare con una X la casella del caso che ricorre*):
 - di non essere pubblico impiegato
 - di essere pubblico impiegato autorizzato all'esercizio della libera professione;
12. che le dichiarazioni e informazioni contenute nell'allegato Curriculum vitae corrispondono al vero
13. che i documenti allegati in copia alla presente sono conformi all'originale

SI IMPEGNA

in caso di affidamento dell'incarico, a:

- sottoscrivere il disciplinare d'incarico entro i termini richiesti dall'Amministrazione, secondo le indicazioni già espresse nell'Avviso della selezione in oggetto, di cui dichiara di avere piena ed integrale conoscenza. Con l'accettazione dell'incarico dichiara di avere le capacità tecniche ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione delle obbligazioni richieste dall'Amministrazione;
- assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che avessero a derivare per qualsiasi motivo - anche per causa di forza maggiore - a persone e/o cose derivanti dall'espletamento del servizio o dalle prestazioni inerenti comunque l'incarico di cui trattasi, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta; a tal fine si impegna a presentare all'Amministrazione, prima della sottoscrizione del contratto, copia di idonea polizza di Responsabilità Civile Professionale secondo le prescrizioni contenute nel paragrafo 7 dell'Avviso pubblico della selezione in oggetto;
- presentare, su richiesta dell'Amministrazione, i documenti a comprova delle dichiarazioni rese con la presentazione della domanda di partecipazione;
- accettare e rispettare, in applicazione delle disposizioni del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, articolo 2, comma 3, e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giunta n.

51/2014, reperibile nel sito del Comune di Pordenone, gli obblighi di condotta ivi previsti, per quanto compatibili.

DICHIARA

- di aver preso visione dei contenuti dell'Avviso Pubblico della selezione in oggetto e di accettarne integralmente le condizioni
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali come riportata nell'Avviso pubblico per la selezione in oggetto, consapevole che l'accettazione di tale informativa derivante dalla partecipazione alla procedura costituisce espressione di libero, informato e inequivocabile consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui alla procedura di selezione in oggetto, ai sensi dell'art. 7 del GDPR 2016/679.

AUTORIZZA l'Amministrazione comunale a inviare ogni comunicazione relativa alla procedura di selezione in oggetto ai seguenti recapiti:

Comune _____

Via e n° civico _____

Provincia _____ CAP _____

Telefono _____

Posta elettronica certificata PEC _____

e-mail _____

ALLEGA i seguenti documenti:

(barrare con una X la casella del documento che si allega):

- Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto**
- Copia di un documento di identità in corso di validità**
- (Per cittadini extracomunitari): copia del titolo di soggiorno**
- altro (specificare) _____**

data _____

Firma

"Art. 80 (Motivi di esclusione):

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

[b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;]

(lettera così sostituita dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 1° settembre 2021)

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo."

30/11/2020



L. DIRIGENTE
Dott. s. m. m. g. L. d. p.

